

TAR Roma, Sezione I - Sentenza 01/10/2010 n. 32649  
d.lgs 163/06 Articoli 2, 34 - Codici 2.1, 34.1

Non sussiste la possibilità per la Croce Rossa Italiana di sottostare a procedure di evidenza pubblica in concorrenza con altri soggetti. Tale soggetto infatti pare possedere la capacità giuridica di assumere la veste di parte in un rapporto instaurato con un altro soggetto pubblico. Va escluso che, all'instaurazione di un rapporto di "Convenzione", si possa giungere in esito ad una procedura di evidenza pubblica. Al riguardo non può, infatti, ritenersi che la predetta convenzione sia il genus nel quale possa rientrare anche l'appalto di servizi, potendo il rapporto convenzionale configurarsi in vari modi, ma non come appalto di servizi, postulante una natura imprenditoriale estranea alla Croce Rossa, che non ha scopo di lucro ed ignora il rischio d'impresa. Da ciò consegue che l'ammissione della C.R.I. ad una procedura di gara per l'affidamento di un servizio inerente la gestione di un precipuo centro di identificazione ed espulsione è illegittima, potendosi semmai ammettere che le peculiari caratteristiche dell'ente C.R.I. legittimino l'affidamento diretto del servizio.